

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

(92/C 280/04)

COM(92) 392 def.

(Presentata dalla Commissione il 1° ottobre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. .../... del Consiglio, del ..., che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura, spetta al Consiglio istituire un regime comunitario di controllo;

considerando che il successo della politica comune della pesca dipende anche dall'applicazione di un efficace regime di controllo riguardante tutti gli aspetti di detta politica;

considerando che, a tal fine, detto regime deve prevedere disposizioni in materia di controllo delle misure di con-

versazione e di gestione delle risorse, misure strutturali, misure riguardanti l'organizzazione comune dei mercati, nonché sanzioni per l'inosservanza delle medesime, e deve essere applicato all'intero ciclo alieutico-alimentare, dal produttore al consumatore;

considerando che l'applicazione di siffatto regime può raggiungere il risultato voluto soltanto se gli operatori ne riconoscono la fondatezza e la necessità;

considerando che pur se il controllo compete innanzi tutto agli Stati membri, soltanto la Commissione può vigilare sull'efficacia e l'uniformità dell'impegno profuso dai medesimi nel controllo e nella repressione delle infrazioni;

considerando che l'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 giugno 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 ⁽²⁾, ha dimostrato l'esigenza di potenziare i controlli sull'applicazione delle disposizioni riguardanti la conservazione delle risorse della pesca;

considerando che il rispetto delle misure di conservazione e gestione delle risorse alieutiche esige una maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori a vario titolo interessati alla pesca;

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 11. 11. 1988, pag. 2.

considerando che la politica di gestione delle risorse alieutiche, la quale si fonda segnatamente sui totali ammissibili di cattura (TAC), dei contingenti e le misure tecniche, deve essere integrata da una gestione dello sforzo di pesca che implichi un controllo delle capacità e delle attività di pesca;

considerando che per poter controllare tutte le catture e tutti gli sbarchi, gli Stati membri devono vigilare, in tutte le acque marittime, sulle attività di pesca delle navi comunitarie e su tutte quelle attività connesse la cui ispezione permette di verificare l'applicazione della normativa prevista dalla politica comune della pesca;

considerando che l'attuazione della politica comune della pesca esige misure di controllo concernenti i battelli battenti bandiera di un paese terzo operanti nelle acque comunitarie e, in particolare, un regime di comunicazione dei movimenti e delle specie presenti a bordo;

considerando che in alcune zone di pesca può rivelarsi necessaria una limitazione diretta dell'attività delle navi o della facoltà di scegliere il luogo geografico in cui operare e che in tali circostanze il controllo mediante satelliti costituisce la soluzione adeguata;

considerando che l'installazione di un sistema di localizzazione continua dei pescherecci dev'essere progressivo in considerazione degli adattamenti tecnologici occorrenti per la sua messa in funzione;

considerando che la gestione dei TAC e dei contingenti delle specie indicate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2166/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che istituisce un regime di licenze per alcune attività di pesca in una zona al nord della Scozia (zona Shetland) ⁽¹⁾, e il rispetto delle dimensioni minime stabilite dal regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 345/92 ⁽³⁾, nonché di quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 1866/86 del Consiglio, del 12 giugno 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2156/91 ⁽⁵⁾,

esigono una conoscenza particolareggiata delle catture, comprese quelle dei rigetti in mare; che a tale scopo è necessario che ogni capitano di peschereccio tenga un giornale di bordo;

considerando che è indispensabile che, al momento dello sbarco, i dati riportati sul giornale di bordo vengano confermati o precisati; che a tal fine occorre che gli operatori interessati dalle attività di sbarco e di smercio delle catture dichiarino i quantitativi sbarcati, trasbordati e messi in vendita e che i quantitativi trasportati anteriormente alla prima vendita formino oggetto di una registrazione specifica nel porto di sbarco;

considerando che in base ai dati riportati nelle dichiarazioni di sbarco, di trasbordo e di vendita possono venir prese le misure necessarie per una rigorosa gestione delle risorse; che è quindi di fondamentale importanza che gli Stati membri verifichino scrupolosamente l'esattezza di tali dati, in particolare mediante esame comparativo dei vari documenti;

considerando che è indispensabile gestire le limitazioni delle catture sia a livello degli Stati membri, sia a livello comunitario; che è pertanto opportuno che gli Stati membri registrino tutti gli sbarchi e li comunichino alla Commissione; che può essere a tal fine necessario esigere, per alcune specie vulnerabili, che la prima immisione sul mercato avvenga tramite asta pubblica;

considerando che occorre anche poter anticipare la data di esaurimento di un TAC o un contingente; che gli Stati membri devono pertanto trasmettere alla Commissione una previsione del consumo degli stock o dei gruppi di stock soggetti a TAC o a contingenti; che un ritardo nella trasmissione dei dati può pregiudicare un'adeguata gestione dello stock o degli stock soggetti a TAC o a contingenti e che è quindi opportuno autorizzare la Commissione a decidere, a titolo conservativo, la chiusura della pesca nel caso stimi che il contingente, l'assegnazione o la parte disponibile per gli Stati membri in questione rischino di esaurirsi;

considerando che, per assicurare la conservazione e la gestione dell'insieme delle risorse sfruttate, è d'uopo estendere anche agli stock per i quali non sono previsti TAC o contingenti le disposizioni relative al giornale di bordo, alla dichiarazione degli sbarchi e delle vendite, nonché alle informazioni riguardanti i trasbordi e la registrazione delle catture;

⁽¹⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 71.

⁽²⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 42 del 18. 2. 1992, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 24. 7. 1991, pag. 1.

considerando che gli Stati membri devono essere informati dei risultati dell'attività svolta da loro navi in acque soggette alla giurisdizione di un paese terzo o in acque internazionali; che occorre quindi imporre ai capitani delle navi di cui trattasi il rispetto degli obblighi relativi al giornale di bordo e alle dichiarazioni di sbarco e di trasbordo; che i dati raccolti dagli Stati membri devono essere comunicati alla Commissione;

considerando che per una rapida ed efficace elaborazione dei dati relativi alle catture è necessario avvalersi della tecnologia informatica; che, nell'esercizio dei suoi compiti di vigilanza, la Commissione deve poter accedere a tali dati con mezzi elettronici; che la riservatezza dei dati in questione dev'essere garantita;

considerando che l'osservanza delle disposizioni relative all'impiego degli attrezzi da pesca non può essere adeguatamente garantita qualora siano tenute a bordo reti con maglie di varie dimensioni; che le disposizioni in materia di controllo adottate per raggiungere tale obiettivo non possono tuttavia venir applicate alle navi che pescano anche in acque extracomunitarie, dove sono autorizzate diverse dimensioni delle maglie;

considerando che, nel caso in cui i pescatori di uno Stato membro abbiano esaurito un contingente assegnato a tale Stato membro o nel caso in cui il TAC sia stato esaurito, l'obbligo di vietare la pesca deve formare oggetto di una decisione della Commissione;

considerando che il mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, del contingente ad esso assegnato arreca sempre e comunque pregiudizio al regime di conservazione e di gestione delle risorse della pesca; che è conseguentemente opportuno prevedere un sistema di sanzioni nei confronti di un tale Stato membro;

considerando che, nel caso di taluni fondali di pesca, la gestione non può basarsi esclusivamente sul controllo delle catture; che occorre pertanto predisporre un apposito regime di licenze; che l'applicazione di siffatto regime implica in particolare l'introduzione di una procedura di comunicazione delle posizioni e dei movimenti delle navi;

considerando che, qualora una nave non abbia rispettato una disposizione in materia di conservazione delle risorse, esso dev'essere sottoposto, a titolo conservativo, a controlli supplementari;

considerando che l'adeguamento delle capacità di cattura alle possibilità di sfruttamento delle risorse è il fulcro della politica comune della pesca; che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. ... [che istituisce un regime comune per la pesca e l'acquacoltura], spetta al Consiglio fissare gli obiettivi e le strategie di ristrutturazione degli sforzi di pesca; che occorre assicurare l'os-

servanza delle misure riguardanti l'organizzazione comune dei mercati, in particolare presso gli operatori interessati dall'applicazione di dette misure; che è quindi indispensabile che ciascuno Stato membro effettui, oltre ai controlli finanziari già previsti dalla normativa comunitaria, controlli tecnici volti ad accertare la corretta esecuzione delle disposizioni emanate dal Consiglio;

considerando che la Commissione, per adempiere ai propri doveri in materia di vigilanza sull'operato delle autorità nazionali di controllo, deve poter liberamente organizzare missioni d'ispezione e garantire ai propri agenti la necessaria autonomia nei confronti delle amministrazioni nazionali;

considerando che il seguito dato alle infrazioni varia da uno Stato membro all'altro e che ciò è considerato iniquo dai pescatori; che l'assenza di sanzioni dissuasive in alcuni Stati membri nuoce all'efficacia del controllo; che in siffatta situazione occorre che gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie e non discriminatorie atte a prevenire e reprimere le irregolarità, istituendo in particolare un sistema di sanzioni minime che privi effettivamente il contravventore dell'utile economico derivato dall'infrazione;

considerando che le procedure amministrative consentono una rapida repressione delle infrazioni; che l'applicazione di sanzioni penali varia da uno Stato membro all'altro; che è quindi opportuno che gli Stati membri introducano, nel loro ordine giuridico, disposizioni atte a reprimere le infrazioni in modo efficace e dissuasivo;

considerando che, qualora lo Stato membro di sbarco non persegua efficacemente le irregolarità, risultano ridotte le possibilità offerte allo Stato membro di registrazione di garantire il rispetto del regime di conservazione e di gestione delle risorse della pesca; che è pertanto necessario prevedere che le catture effettuate illegalmente vengano imputate al contingente dello Stato membro di sbarco ove questo abbia agito con la dovuta efficacia;

considerando che occorre subordinare la concessione di un aiuto all'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di pesca; che è parallelamente opportuno prevedere che, in caso di inosservanza di detta normativa, tanto gli Stati membri, quanto la Comunità, abbiano il potere di cessare di concedere, sospendere, ridurre o sopprimere gli aiuti nazionali o comunitari;

considerando che è d'uopo che gli Stati membri riferiscano periodicamente alla Commissione in merito alle attività ispettive da essi svolte e alle misure prese nei confronti delle violazioni di provvedimenti comunitari;

considerando che, per agevolare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno introdurre una procedura che preveda la stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

considerando che per alcune disposizioni del presente regolamento occorre prevedere le modalità d'esecuzione;

considerando che il presente regolamento deve lasciare impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di controllo che rientrano nel suo campo d'applicazione e che vanno al di là delle sue prescrizioni minime, sempreché tali disposizioni siano conformi al diritto comunitario;

considerando che pertanto per ragioni di chiarezza occorre sostituire il regolamento (CEE) n. 2241/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per garantire l'osservanza della normativa concernente la politica comune della pesca, è istituito un regime comunitario comprendente, in particolare, disposizioni sul controllo tecnico:

- delle misure di conservazione e di gestione delle risorse,
- delle misure strutturali,
- delle misure relative all'organizzazione comune dei mercati,

nonché disposizioni in materia di sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle misure medesime.

2. Ogni Stato membro adotta, conformemente alla normativa comunitaria, provvedimenti atti a garantire l'efficacia del regime. Esso dota altresì le proprie autorità competenti di mezzi sufficienti all'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo definite nel presente regolamento.

3. Il regime si applica a tutte le attività di pesca e a tutte le attività connesse, esercitate sul territorio e nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri; esso si applica inoltre alle attività delle navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro ed operanti nelle acque di paesi terzi o in alto mare, salve le disposizioni particolari contenute negli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi o nelle convenzioni internazionali.

TITOLO I

Ispezione e controllo dei pescherecci e delle loro attività

Articolo 2

1. Per garantire l'osservanza di tutta la normativa in materia di conservazione e controllo, ogni Stato membro sorveglia, sul proprio territorio e nelle acque marittime sotto la sua sovranità o giurisdizione, l'esercizio della pesca e delle attività connesse. Esso ispeziona i pescherecci e tutte le attività la cui ispezione deve consentire la verifica dell'applicazione del presente regolamento, in particolare le attività di sbarco, di vendita, di trasporto e di magazzinaggio dei prodotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite.

2. I pescherecci battenti bandiera di un paese terzo ed operanti in acque sotto la giurisdizione o la sovranità degli Stati membri, sono soggetti ad obblighi di comunicazione dei movimenti e delle catture detenute a bordo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure d'esecuzione prese per garantire l'osservanza di tali obblighi.

3. Ogni Stato membro controlla, al di fuori delle acque marittime sotto la sua sovranità o giurisdizione, le attività di pesca dei pescherecci che battono la sua bandiera, quando ciò appaia necessario per garantire l'osservanza della normativa comunitaria applicabile in tali acque.

4. Affinché l'ispezione venga effettuata nel modo più efficace ed economico, gli Stati membri coordinano le loro attività di controllo. A tal fine possono predisporre programmi d'ispezione comuni che consentano loro di controllare i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque di cui ai paragrafi 1 e 3. Essi adottano misure che permettano alle loro autorità competenti e alla Commissione di tenersi reciprocamente e regolarmente informate in merito all'esperienza acquisita.

Articolo 3

1. Per aumentare l'efficacia del controllo delle attività di pesca verrà istituito, entro il 31 dicembre 1995, un sistema di localizzazione continua dei pescherecci, con tecniche legate a satelliti o a basi terrestri, e con comunicazioni via satellite.

A tal fine ogni peschereccio di lunghezza fuori tutto superiore a 10 m, battente bandiera di uno Stato membro o registrato in uno Stato membro, dovrà essere dotato, en-

tro il 31 dicembre 1995, di strumenti che gli permettano di comunicare via satellite al centro di controllo designato la sua posizione geografica, determinata con una precisione minima di 100 m, la velocità e la rotta seguita.

2. Lo Stato membro del quale il peschereccio batte bandiera o nel quale il peschereccio è registrato prende le disposizioni necessarie per la registrazione, su supporto informatico, delle informazioni trasmesse dai suoi pescherecci, indipendentemente dalle acque nelle quali operano o del porto nel quali si trovano.

Nel caso di pescherecci che operano in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di un altro Stato membro, lo Stato di bandiera assicura la comunicazione istantanea di tali informazioni alle competenti autorità dello Stato membro interessato.

3. Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo sono destinate unicamente agli scopi per i quali sono state richieste.

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, al pari dei funzionari e degli altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente articolo e per loro natura sono coperte dal segreto professionale.

4. Ogni Stato membro garantisce la conservazione su supporto informatico dei dati registrati ai sensi del paragrafo 2, in modo da consentirne il controllo per un periodo di tre anni dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui si è proceduto alla registrazione.

5. Sono esonerati dagli obblighi di cui al paragrafo 1 i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o in esso registrati che effettuano bordate di durata non superiore a 24 ore, calcolata dall'ora di partenza dal porto all'ora di rientro nel medesimo.

Articolo 4

1. Nell'espletamento dei compiti ad essi assegnati, gli Stati membri assicurano l'osservanza delle disposizioni e delle misure di cui all'articolo 2. Agiscono inoltre in modo da evitare ingerenze ingiustificate nelle normali attività di pesca. Provvedono altresì affinché sia evitata qualsiasi discriminazione nella scelta dei settori e dei pescherecci da ispezionare.

2. I responsabili dei pescherecci ispezionati cooperano agevolando l'ispezione eseguita in conformità del paragrafo 1.

Articolo 5

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 39 possono essere adottate modalità d'esecuzione degli articoli 2, 3 e 4, in particolare per quanto concerne:

- a) l'identificazione degli ispettori ufficialmente designati, e l'individuazione delle navi usate per l'ispezione o di altri mezzi di ispezione analoghi impiegati da uno Stato membro;
- b) le procedure alle quali si devono attenere gli ispettori e i capitani dei pescherecci quando un ispettore intende eseguire un'ispezione a bordo;
- c) le procedure alle quali si devono attenere gli ispettori a bordo di un peschereccio, per l'ispezione di quest'ultimo, dei suoi attrezzi da pesca o delle sue catture;
- d) la relazione che gli ispettori sono tenuti a redigere dopo ogni visita a bordo;
- e) la marcatura e l'individuazione dei pescherecci e dei loro attrezzi da pesca;
- f) la certificazione delle caratteristiche dei pescherecci relative all'esercizio di attività di pesca;
- g) la registrazione dei dati relativi alla localizzazione dei pescherecci e la loro trasmissione agli Stati membri e alla Commissione;
- h) il regime di comunicazione dei movimenti e dei prodotti della pesca detenuti a bordo, applicabile ai pescherecci battenti bandiera di un paese terzo.

TITOLO II

Controllo delle catture

Articolo 6

1. I capitani dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, o in esso registrati, che pescano specie appartenenti ad uno stock o ad un gruppo di stock oggetti di un totale ammissibile di catture (TAC) o di un contingente, tengono un giornale di bordo nel quale indicano i quantitativi di ogni specie catturati e presenti a bordo, la data e il luogo di tali catture, facendo riferimento alla più piccola zona per cui sia stato fissato un TAC o un contingente, nonché il tipo di attrezzi da pesca utilizzati.

2. I capitani dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o in esso registrati e che pescano specie per le quali il regolamento (CEE) n. 3094/86 o il regolamento (CEE) n. 1866/86 stabiliscono dimensioni minime, annotano nel giornale di bordo i quantitativi di ogni specie catturati e presenti a bordo, la data e il luogo

di tali catture, facendo riferimento alla zona o alla regione geografica in relazione alla quale è stata fissata una dimensione minima.

3. I capitani dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o in esso registrati e che pescano specie menzionate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2166/83, annotano nel giornale di bordo i quantitativi di ogni specie catturati e presenti a bordo, la data e il luogo di tali catture, facendo riferimento alla zona o alla regione geografica in relazione alla quale è stato predisposto l'elenco di specie di cui al citato allegato II.

4. I capitani dei pescherecci annotano nel giornale di bordo i quantitativi catturati e rigettati in mare, la data e il luogo delle catture e le specie dominanti.

5. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 i capitani dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, o in esso registrati, aventi lunghezza fuori tutto inferiore o uguale a 10 m. Tuttavia, per ragioni di carattere biologico la Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, di non applicare tale eccezione a talune categorie di pescherecci.

6. I capitani dei pescherecci registrano i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 su supporto informatico o cartaceo.

Articolo 7

1. Il capitano di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro o in esso registrato che intende utilizzare i luoghi di sbarco di un altro Stato membro comunica alle autorità competenti di quest'ultimo, con almeno sei ore di anticipo:

— il luogo o i luoghi di sbarco e l'ora d'arrivo prevista,

— i quantitativi di ciascuna specie da sbarcare.

2. I centri per le vendite all'asta o gli organismi designati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione sul mercato dei quantitativi sbarcati dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o in esso registrato, presentano una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio eseguono tale atto.

3. Per i quantitativi la cui prima vendita è eseguita secondo modalità diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il capitano del peschereccio interessato o il suo mandatario

presenta, all'atto dello sbarco del pescato dopo ogni bordata, una dichiarazione alle autorità dello Stato membro di cui utilizzano i luoghi di sbarco.

Possono essere esonerati da questo obbligo i capitani dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o in esso registrati, aventi lunghezza fuori tutto inferiore o uguale a 10 m.

4. Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 contengono almeno i dati seguenti:

— nome del capitano, individuazione esterna e nome del peschereccio che ha scaricato i quantitativi di cui trattasi;

— nome dell'armatore;

— porto e data dello sbarco;

— periodo della campagna di pesca;

— denominazione, presentazione e peso di tutte le specie;

— luoghi di cattura, con riferimento alla zona definita ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 6.

5. L'autorità dello Stato che ha ricevuto le dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 provvede a trasmetterle, entro 48 ore, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o di registrazione della nave.

Gli Stati membri registrano i nomi e gli indirizzi dei centri e degli organismi di cui al paragrafo 2.

6. Coloro che hanno sottoscritto le dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono responsabili della loro esattezza. Essi conservano copia dei documenti presentati alle autorità competenti, per un periodo di tre anni dall'inizio dell'anno successivo a quello della registrazione delle informazioni trasmesse alle medesime autorità competenti.

7. I quantitativi di specie catturate che non siano stati dichiarati conformemente ai paragrafi da 2 a 5, o se del caso il ricavato della loro vendita, sono sequestrati dalle autorità competenti dello Stato membro di sbarco, salva l'applicazione di altre sanzioni.

Articolo 8

Fermo restando il disposto degli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con alcuni paesi terzi, si applicano le seguenti disposizioni:

— i pescherecci battenti bandiera di un paese terzo, o registrati in un paese terzo, che siano autorizzati ad esercitare attività di pesca nelle acque marittime sotto

la sovranità o la giurisdizione di uno Stato membro, tengono un giornale di bordo nel quale vengono annotate, in particolare, le informazioni di cui all'articolo 6;

- ogni Stato membro provvede affinché, all'atto dello sbarco del pescato, il capitano di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo o registrato in un paese terzo, ovvero il suo mandatario, presentino alle autorità dello Stato membro di cui utilizzano i luoghi di sbarco una dichiarazione attestante i quantitativi sbarcati, la data e il luogo di cattura e della cui esattezza il capitano è responsabile in via principale;
- il capitano di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo o registrato in un paese terzo comunica, con almeno 72 ore di anticipo, alle autorità competenti dello Stato membro del quale intende utilizzare i luoghi di sbarco l'ora di arrivo nel porto di sbarco.

Lo sbarco non potrà avvenire se non in presenza delle autorità competenti di detto Stato membro.

Articolo 9

Gli Stati membri prendono i provvedimenti idonei ad accertare l'esattezza dei dati di cui agli articoli 6, 7 e 8 e garantiscono alla Commissione la possibilità di accedervi permanentemente per via elettronica.

Articolo 10

1. Fermo il disposto dell'articolo 7, il capitano di una nave da pesca battente bandiera di uno Stato membro o registrata in uno Stato membro:

- che trasborda qualsivoglia quantitativo di catture appartenenti a stock o a gruppi di stock soggetti a TAC o contingente su un'altra nave, in appresso denominata «nave ricevente», indipendentemente dal luogo di trasbordo, oppure
- che sbarca detti quantitativi direttamente al di fuori del territorio della Comunità,

informa, all'atto del trasbordo o dello sbarco, lo Stato membro di cui la sua nave batte bandiera o nel quale è registrata, in merito alle specie e ai quantitativi di cui trattasi, nonché alla data del trasbordo o dello sbarco e al luogo di cattura, facendo riferimento alla più piccola zona per la quale sia stato fissato un TAC o un contingente.

2. Entro 24 ore prima dell'inizio, e alla fine di un trasbordo o di una serie di trasbordi in un porto o nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione di uno Stato membro, il capitano della nave ricevente informa le autorità competenti di detto Stato membro in merito ai quantitativi di catture appartenenti ad uno stock o ad un gruppo di stock soggetti a TAC o contingente, detenuti a bordo della sua nave.

Il capitano della nave ricevente conserva i dati relativi ai quantitativi delle catture appartenenti ad uno stock o ad un gruppo di stock soggetti a TAC o contingente ricevuti mediante trasbordo, alla data del trasbordo e alla nave dalla quale tali catture sono state trasbordate. L'obbligo si considera adempiuto se sono conservate le copie delle dichiarazioni di trasbordo fornite secondo le specifiche modalità di registrazione delle informazioni relative alle catture di pesce effettuate da parte degli Stati membri.

Entro le 24 ore dal completamento di un trasbordo o di una serie di trasbordi, il capitano della nave ricevente trasmette tali dati alle autorità competenti di cui al primo comma.

Il capitano della nave ricevente conserva anche i dati relativi ai quantitativi delle catture appartenenti ad uno stock o ad un gruppo di stock soggetti a TAC o contingente trasbordati dalla nave ricevente su una terza nave ed informa di detto trasbordo le citate autorità competenti, almeno 23 ore prima della sua esecuzione. Dopo il trasbordo, il capitano comunica alle autorità competenti i quantitativi trasbordati.

Il capitano della nave ricevente e il capitano della terza nave di cui sopra consentono alle autorità competenti di verificare l'esattezza delle informazioni e dei dati richiesti a norma del presente paragrafo.

3. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 e, se del caso, comunicano tali informazioni e il risultato della verifica allo Stato membro o agli Stati membri in cui la nave ricevente e quella dalla quale è stato effettuato il trasbordo sono registrate o di cui battono bandiera.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano anche alle navi riceventi battenti bandiera di un paese terzo o registrate in un paese terzo.

Articolo 11

Se il trasbordo o lo sbarco avvengono dopo quindici giorni dalla cattura, le informazioni richieste agli articoli 7 e 10 sono comunicate alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte bandiera o nel quale essa è registrata, entro quindici giorni dalla cattura.

Articolo 12

1. Tutti i quantitativi che un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, o in esso registrato, sbarca in un porto di uno Stato membro in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e che sono trasportati verso un luogo diverso da quello di

sbarco, devono formare oggetto di specifica registrazione da parte delle autorità competenti nel porto di sbarco, con indicazione, per ciascuna operazione di trasporto:

- del nome e dei segni d'individuazione della nave o delle navi che hanno sbarcato i quantitativi di cui trattasi;
- dei quantitativi (in kg di peso vivo) di ciascuna specie sbarcata e trasportata e del luogo di cattura con riferimento alla più piccola zona per la quale sia stato fissato un TAC o un contingente;
- della data di registrazione, dell'individuazione del mezzo di trasporto utilizzato e della destinazione dei quantitativi sbarcati.

2. Il capitano o il suo mandatario e le autorità di controllo competenti sono responsabili dell'esattezza di tale registrazione.

Copia della registrazione dovrà scortare il trasporto dei quantitativi in questione fino all'arrivo nel luogo di vendita.

Il trasportatore è responsabile dell'esattezza dei documenti che scortano il trasporto.

Articolo 13

1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano registrati su supporto informatico tutti gli sbarchi effettuati da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro. A tal fine, essi possono disporre che la prima immissione sul mercato avvenga mediante asta pubblica.

2. Nel caso di specie aventi una vulnerabilità biologica particolare si può esigere, secondo la procedura di cui all'articolo 39, che la prima immissione sul mercato avvenga mediante asta pubblica.

3. Qualora le catture sbarcate non siano immesse per la prima volta sul mercato mediante asta pubblica, gli Stati membri provvedono affinché detti quantitativi siano comunicati ai centri di vendita all'asta o agli organismi designati da tali Stati.

4. La Commissione ha accesso, per via elettronica, alle informazioni registrate di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 14

1. Prima del 15 di ogni mese ciascuno Stato membro notifica alla Commissione, per via elettronica, i quantitativi di ogni stock o gruppo di stock soggetti a TAC o a contingenti, sbarcati durante il mese precedente, e le comunica qualsiasi altra informazione ricevuta ai sensi degli articoli 10 e 11.

Nelle notifiche alla Commissione sono indicati il luogo delle catture, come specificato agli articoli 6 e 7, nonché la nazionalità dei pescherecci interessati.

Con riguardo alle specie per le quali si stima che le catture effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o nello stesso registrati abbiano esaurito il 70 % del contingente, dell'assegnazione o della parte disponibile per tale Stato membro, quest'ultimo notifica alla Commissione una previsione di consumo, indicando la prevedibile data di esaurimento.

Salve le altre disposizioni del presente paragrafo, qualora le catture appartenenti a stock o a gruppi di stock soggetti a TAC o a contingenti rischino di raggiungere il livello di detti TAC o contingenti, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta della stessa, informazioni più particolareggiate o più frequenti di quelle previste dal presente paragrafo.

2. La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri, per via elettronica, le notifiche ad essa pervenute a norma del presente articolo.

3. La Commissione, ove constati che uno Stato membro non ha rispettato il termine fissato al paragrafo 1 per la trasmissione dei dati relativi alle catture mensili, può stabilire la data in cui si considera che, per uno stock o per un gruppo di stock, le catture soggette ad un contingente o ad un'altra forma di limitazione quantitativa, ed effettuate da pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro o in esso registrati, abbiano esaurito in misura corrispondente al 70 % il contingente, l'assegnazione o la parte disponibile per il medesimo Stato membro, nonché la data prevedibile di esaurimento del contingente, dell'assegnazione o della parte disponibile.

4. Ogni Stato membro garantisce la conservazione dei documenti e delle basi di dati informatizzate gestite dalle sue autorità competenti conformemente agli articoli 6, 7 e 10 e alle specifiche modalità di questi articoli, in modo che sia possibile accedere e dette informazioni, sulle quali si basano le notifiche alla Commissione di cui al paragrafo 1, per un periodo di tre anni dall'inizio dell'anno successivo a quello degli sbarchi considerati.

Articolo 15

1. Salvo il disposto dell'articolo 14, lo Stato membro di sbarco o di trasbordo trasmette allo Stato membro interessato le informazioni sugli sbarchi o trasbordi effettuati nei propri porti o nelle proprie acque marittime dai pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro o in esso registrati, e concernenti uno stock o un gruppo particolare di stock assoggettati ad un contingente assegnato al medesimo Stato membro.

Le informazioni riguardano il nome e i segni d'individuazione esterni del peschereccio considerato, i quantitativi delle catture appartenenti allo stock o al gruppo particolare di stock sbarcate o trasbordate da detto peschereccio, nonché la data e il luogo dello sbarco o del trasbordo di cui trattasi.

Le informazioni sono trasmesse entro quattro giorni lavorativi dallo sbarco o dal trasbordo.

2. Lo Stato membro di sbarco o di trasbordo fornisce alla Commissione, per via elettronica, le informazioni, contestualmente al loro invio allo Stato membro di registrazione.

Articolo 16

Con il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 39, stock, gruppi di stock o specie diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 possono essere assoggettati alle disposizioni degli articoli da 6 a 15.

Articolo 17

1. Salvo il disposto degli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi, gli Stati membri adottano misure atte a garantire il controllo delle catture di specie pescate da loro navi operanti in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare, nonché la verifica e la registrazione del trasbordo e degli sbarchi di dette catture.

2. Le misure di controllo e di verifica devono assicurare l'adempimento dei seguenti obblighi, imposti agli armatori o ai capitani delle navi:

- tenere a bordo delle navi da pesca un giornale di bordo nel quale i capitani sono tenuti ad annotare le catture effettuate;
- presentare una dichiarazione di sbarco alle autorità dello Stato membro di sbarco ogniqualvolta questo abbia luogo in porti della Comunità;
- comunicare allo Stato membro di bandiera i dati relativi ad ogni trasbordo di pescato su pescherecci di paesi terzi e agli sbarchi operati direttamente in paesi terzi.

Articolo 18

1. Entro la fine del primo mese di ciascun trimestre civile ogni Stato membro notifica, per via elettronica, alla Commissione i quantitativi catturati nelle acque di cui all'articolo 17 e sbarcati nel corso del trimestre precedente, nonché tutte le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2.

2. Per quanto attiene alle catture effettuate nelle acque di paesi terzi, i dati comunicati a norma del paragrafo 1 sono ripartiti per paese terzo e per stock, facendo riferimento alla più piccola zona statistica definita per la zona di pesca interessata.

Le catture effettuate in acque internazionali sono comunicate, con riguardo a tutti gli stock presenti nella zona di pesca interessata, facendo riferimento alla più piccola zona statistica definita dalla convenzione internazionale applicabile nel luogo di cattura, nonché alla specie o al gruppo di specie.

3. La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri le informazioni da essa ricevute a norma del presente articolo.

Articolo 19

1. Gli Stati membri procedono regolarmente ad esami comparativi riguardanti tra l'altro:

- i dati riportati nel giornale di bordo, di cui agli articoli 6, 17 e 18;
- le dichiarazioni delle catture, di cui agli articoli 7, 17 e 18;
- i documenti relativi alla prima immissione sul mercato dei quantitativi sbarcati, di cui all'articolo 7;
- i dati riportati nei documenti di trasporto, di cui all'articolo 12;
- i risultati delle ispezioni effettuate dai servizi competenti, di cui all'articolo 2.

2. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano alla stessa le procedure comparative utilizzate, i relativi risultati, nonché il seguito datovi e in particolare i provvedimenti adottati nel caso siano state accertate infrazioni.

La Commissione ha accesso immediato, per via elettronica, a tutti i dati di cui al paragrafo 1, nonché agli schedari costituiti nell'ambito del controllo delle catture.

3. Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono essere utilizzate soltanto per gli scopi per cui sono state richieste.

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, al pari dei loro funzionari ed agenti, sono tenute a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente articolo e coperte, per loro natura, dal segreto professionale.

TITOLO III

Controllo dell'impiego degli attrezzi da pesca*Articolo 20*

Nessuna nave battente bandiera di uno Stato membro o registrata in uno Stato membro può tenere a bordo, durante una bordata, reti con diverse dimensioni delle maglie. Tuttavia, le navi autorizzate ad esercitare le loro attività di pesca nelle acque di un paese terzo possono tenere a bordo la rete o le reti destinate ad essere utilizzate in tali acque, a condizione che le maglie abbiano dimensioni superiori a quelle delle maglie delle reti utilizzate nelle acque comunitarie.

Qualora più navi operino congiuntamente utilizzando una rete trainata congiuntamente, la composizione delle catture detenute a bordo di ciascun natante dovrà essere conforme alla rete che si trova a bordo della nave che pesca con le maglie più piccole.

Le reti non utilizzate detenute a bordo devono essere sistemate, in modo da non risultare agevolmente utilizzabili, rispettando le seguenti condizioni:

- a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde di armamento o di traino;
- b) le reti tenute sul ponte sono idoneamente assicurate ad una parte della struttura.

TITOLO IV

Regolazione e chiusura delle attività di pesca*Articolo 21*

1. Tutte le catture di pesci appartenenti ad uno stock o ad un gruppo di stock soggetti a contingenti effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro sono conteggiate sul relativo contingente, per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi, a tale Stato membro, indipendentemente dal luogo di sbarco.

2. Ogni Stato membro stabilisce la data in cui ritiene che le catture di pesci di uno stock o di un gruppo di stock soggetti a contingente, effettuate da pescherecci che battono la sua bandiera o che sono registrati nel suo territorio, abbiano esaurito il contingente che gli è assegnato per tale stock o gruppo di stock. A decorrere da tale data, esso vieta provvisoriamente ai pescherecci in parola la pesca di pesci appartenenti allo stock o al gruppo di stock di cui trattasi, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco, sempreché le catture siano state effettuate dopo tale data, e fissa un termine entro il quale sono ammessi gli sbarchi, i trasbordi o le ultime dichiarazioni concernenti le catture. Tale misura

viene comunicata senza indugio alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

3. A seguito di una comunicazione ai sensi del paragrafo 2, o di propria iniziativa, la Commissione fissa, in base alle informazioni di cui dispone, la data in cui si ritiene che, per uno stock o un gruppo di stock, le catture soggette a un TAC, a un contingente o ad altra forma di limitazione quantitativa, effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, abbiano esaurito il contingente, l'assegnazione o la parte disponibile per tale Stato membro o, se del caso, per la Comunità.

In occasione della valutazione della situazione di cui al primo comma, la Commissione segnala agli Stati membri interessati le prospettive di interruzione di un'attività di pesca a seguito dell'esaurimento di un TAC.

I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro cessano di pescare una specie appartenente ad uno stock o ad un gruppo di stock soggetti a contingente o ad un TAC alla data in cui si reputa esaurito il contingente assegnato a tale Stato per la specie dello stock o del gruppo di stock interessato; tali pescherecci cessano di detenere a bordo, di trasbordare o sbarcare o di far trasbordare o sbarcare dette catture, sempreché siano state pescate dopo detta data.

4. Qualora la Commissione, conformemente al paragrafo 3, primo comma, abbia posto fine alle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC, del contingente, dell'assegnazione o della parte disponibile per la Comunità e ritenga che uno Stato membro non abbia esaurito il contingente, l'assegnazione o la parte di cui dispone con riguardo ad uno stock o ad un gruppo di stock, si applicano le disposizioni che seguono.

Se il pregiudizio subito dallo Stato membro cui è stata vietata la pesca prima dell'esaurimento del suo contingente non è stato eliminato applicando la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. ..., si provvede adottando adeguate misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 39. Queste misure possono condurre ad operare deduzioni nei confronti dello Stato membro che abbia superato il proprio contingente, assegnazione o parte e ad attribuire in modo appropriato i quantitativi dedotti agli Stati membri alle cui attività di pesca sia stato posto fine prima dell'esaurimento del loro contingente. Le deduzioni e le successive attribuzioni sono operate tenendo conto prioritariamente delle specie e delle zone per cui sono stati fissati i contingenti, le assegnazioni o le parti annue. Le deduzioni o attribuzioni possono essere operate nel corso dell'anno in cui è sorto il pregiudizio o nel corso dell'anno o degli anni successivi.

Le modalità d'applicazione del presente paragrafo, in particolare riguardo ai metodi di valutazione dei quantitativi di cui trattasi, sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 39.

Articolo 22

1. Il presente articolo si applica alle attività di pesca esercitate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o in esso registrati qualora tale Stato membro subordini dette attività ad un regime di licenze e:

- a) informi la Commissione e gli altri Stati membri di dette attività;
- b) comunichi alla Commissione e agli altri Stati membri, immediatamente dopo il rilascio di una licenza, il nome e i segni d'individuazione esterni del peschereccio titolare della medesima;
- c) comunichi immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione o il ritiro di una licenza.

2. Ai pescherecci sprovvisti di una licenza che li autorizzi ad esercitare le attività di cui trattasi, o ai quali la licenza è stata ritirata o sospesa, è fatto divieto di catturare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare pesce.

Articolo 23

1. Il capitano di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, o in esso registrato, le cui attività di pesca sono subordinate ad un regime di licenze comunitario provvede a comunicare alle autorità di controllo competenti:

- ogni entrata nella zona per la quale è stata rilasciata la licenza e ogni uscita da tale zona;
- ogni entrata in un porto situato all'interno della zona in parola e ogni uscita da tale porto.

2. Qualora la licenza sia sospesa o ritirata, il peschereccio battente bandiera di uno Stato membro per il quale la licenza stessa era stata rilasciata cessa di tenere a bordo o di sbarcare le specie oggetto della licenza.

Articolo 24

1. Qualora un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro o nello stesso registrato abbia commesso gravi o reiterate violazioni delle norme in materia di conservazione, delle misure tecniche o delle misure di controllo adottate dalla Comunità o da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. ... o dell'articolo 40 del presente regolamento, lo Stato membro interessato applica nei confronti di tale peschereccio provvedimenti supplementari di controllo in forza dei quali, per un anno al massimo dalla constatazione dell'infrazione, le catture di pesci appartenenti ad uno stock o ad un gruppo di stock soggetti ad un contingente assegnato a tale Stato membro possono essere sbarcate o trasbordate in un porto o entro le acque ma-

ritime di un altro Stato membro o di un paese terzo soltanto se il peschereccio ha a bordo un documento, certificato dallo Stato membro di registrazione e attestante che quest'ultimo ha proceduto all'ispezione del peschereccio durante gli ultimi due mesi.

Lo Stato membro di registrazione comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il nome e i segni d'individuazione esterni del peschereccio cui si applicano i provvedimenti supplementari di controllo, nonché il contingente di cui trattasi.

2. Ad un peschereccio soggetto ai provvedimenti supplementari di controllo di cui al paragrafo 1, che non abbia a bordo il documento certificato previsto al primo comma del medesimo, è fatto divieto di sbarcare o di trasbordare in un porto o entro le acque marittime di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di registrazione o di un paese terzo le catture soggette al contingente di cui trattasi.

Articolo 25

Qualora la Commissione, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, abbia posto fine alle attività di pesca in seguito all'esaurimento del contingente, dell'assegnazione o della parte disponibile per uno Stato membro e constati che quest'ultimo ha superato il proprio contingente, la propria assegnazione o la parte di cui dispone di uno stock o di un gruppo di stock, essa adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, misure fondate sui criteri seguenti:

- a) nei confronti dello Stato membro che ha superato il proprio contingente, assegnazione o parte annuale vengono operate deduzioni;
- b) le deduzioni sono determinate applicando ai quantitativi di pescato eccedenti i quantitativi assegnati un coefficiente di penalizzazione stabilito in funzione dei seguenti parametri:

- entità del superamento,
- eventuali superamenti registrati negli anni precedenti,
- stato biologico dello stock in questione.

Dette deduzioni sono operate tenendo conto in primo luogo delle specie e delle zone per le quali sono stati fissati i contingenti, le assegnazioni o le parti annuali. Vi si può procedere durante l'anno in corso o negli anni seguenti e possono riguardare la specie di cui trattasi e/o altre specie pescate contestualmente.

TITOLO V

Ispezione e controllo riguardanti talune azioni relative al miglioramento e all'adeguamento delle strutture nel settore della pesca, compresa l'acquicoltura*Articolo 26*

Per garantire il rispetto degli obiettivi e delle strategie stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. ... , in particolare degli obiettivi che quantificano la capacità di pesca delle flotte comunitarie e l'adeguamento delle loro attività, ogni Stato membro organizza, sul proprio territorio e nelle acque marittime sotto la sua sovranità o la sua giurisdizione, regolari controlli presso tutti gli operatori interessati dalla realizzazione degli obiettivi medesimi.

Articolo 27

1. Ogni Stato membro adotta disposizioni volte a verificare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26. A tal fine procede ad un controllo tecnico, in particolare nei seguenti campi:

- a) ristrutturazione, rinnovo e ammodernamento della flotta di pesca,
- b) adattamento delle capacità di pesca mediante il fermo temporaneo o definitivo,
- c) limitazione dell'attività di taluni pescherecci,
- d) limitazione della geometria e del numero degli attrezzi da pesca, nonché della loro utilizzazione, in particolare per quanto concerne le reti,
- e) sviluppo dell'acquicoltura e sistemazione delle fasce costiere.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i provvedimenti adottati conformemente al paragrafo 1, concernenti le misure e gli strumenti di controllo.

3. Qualora ritenga che uno Stato membro non abbia rispettato le disposizioni del paragrafo 1, la Commissione può decidere sugli strumenti da attivare per obbligare tale Stato membro a conformarsi.

4. La decisione di cui al paragrafo 3 è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 39. Ne è destinato lo Stato membro interessato.

Articolo 28

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 39 possono essere adottate modalità d'applicazione dell'articolo 27, in particolare per quanto concerne:

- a) il controllo della potenza motrice dei pescherecci,
- b) il controllo della stazza dei pescherecci,
- c) il controllo dei tempi di immobilizzazione dei pescherecci,
- d) il controllo delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e del loro numero su ogni nave.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le informazioni relative ai metodi di controllo adottati, nonché il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati dell'esecuzione di tali controlli.

Articolo 29

Qualora uno Stato membro non rispetti l'obiettivo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4028/86 ⁽¹⁾, la Commissione può limitare il numero di giorni di mare autorizzati per alcune categorie di pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro o ivi registrati. Nel caso in cui detto obiettivo sia stato determinato per zona di pesca o gruppo di zone di pesca, i limiti sono applicati alle parti di flotte interessate.

Tali limiti devono almeno compensare il superamento dell'obiettivo considerato, quale stabilito nel programma approvato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento citato.

TITOLO VI

Ispezione e controllo riguardanti talune misure relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca*Articolo 30*

1. Per garantire l'osservanza delle disposizioni tecniche previste dalla normativa riguardante le misure di cui al regolamento (CEE) n. 3687/91 ⁽²⁾, ogni Stato membro organizza, sul proprio territorio, regolari controlli presso tutti gli operatori interessati dall'applicazione di dette misure.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1.

2. I controlli devono concernere, in particolare, gli aspetti tecnici dell'applicazione:

- a) delle norme di commercializzazione, con particolare riguardo alle dimensioni minime;
- b) del regime dei prezzi, con particolare riguardo:
 - al ritiro dei prodotti dal mercato per fini diversi dal consumo umano,
 - al magazzinaggio o alla trasformazione dei prodotti ritirati dal mercato.

Gli Stati membri procedono ad esami comparativi dei quantitativi di cui all'articolo 7 e dei quantitativi sbarcati indicati nei medesimi documenti, con particolare riguardo al loro peso.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni concernenti le misure di controllo adottate, le autorità competenti per i controlli, il tipo di infrazioni constatate e il seguito dato a queste ultime.

TITOLO VII

Applicazione e verifica del controllo

Articolo 31

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento. Nel formulare la propria richiesta la Commissione specifica il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite.

2. Ove ritenga che siano state commesse irregolarità nell'applicazione del presente regolamento o che le disposizioni e gli strumenti esistenti in materia di controllo non siano adeguati, la Commissione ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati, che procede in tal caso ad un'indagine amministrativa alla quale possono partecipare agenti della Commissione.

Lo Stato membro o gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione lo stato d'avanzamento e i risultati dell'indagine, trasmettendole copia del relativo resoconto, unitamente agli elementi essenziali utilizzati per la sua elaborazione.

3. Salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente al diritto nazionale, la Commissione, per assicurare l'osservanza del presente regolamento da parte degli Stati membri, ne può verificare in loco l'applicazione.

Le verifiche svolte dalla Commissione nell'ambito delle proprie competenze sono eseguite da agenti incaricati dalla medesima.

Nel corso delle ispezioni in mare, a terra o da una aereo, le verifiche effettuate dagli agenti incaricati possono riguardare in particolare:

- le attività di pesca e qualsivoglia attività connessa dei pescherecci;
- i registri ed altri documenti professionali (inclusa la loro riproduzione);
- i dati informatizzati;
- gli attrezzi da pesca, i quantitativi catturati e quelli tenuti a bordo;
- i locali presso i quali viene svolta un'attività disciplinata dalla normativa comunitaria;
- l'osservanza delle misure strutturali della politica comune della pesca ed in particolare le condizioni tecniche di realizzazione e verifica di operazioni il cui finanziamento è a carico del bilancio comunitario;
- l'osservanza delle disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati.

Agenti dello Stato membro interessato possono partecipare a queste verifiche.

4. Gli Stati membri cooperano con la Commissione, su richiesta di quest'ultima, in modo da agevolare l'espletamento dei compiti ad essa demandati. In particolare, essi prendono le misure necessarie affinché le ispezioni organizzate dalla Commissione non formino oggetto di un tipo di pubblicità che potrebbe danneggiare la qualità delle operazioni di ispezione e controllo.

Qualora la Commissione o gli agenti da essa incaricati incontrino difficoltà nell'espletamento dei propri compiti, lo Stato membro interessato mette a disposizione della Commissione i mezzi per portare a buon fine la sua azione.

Tuttavia, per l'ispezione in mare o da un aereo, in casi debitamente motivati, quando i competenti servizi nazionali devono assolvere altri compiti prioritari relativi in particolare alla difesa, alla sicurezza o al controllo doganale, le autorità dello Stato membro conservano il diritto di rinviare o ridefinire le ispezioni di cui al paragrafo 3; in tali circostanze lo Stato membro coopera con la Commissione per prendere disposizioni alternative.

5. Per quanto riguarda le ispezioni in mare o le ispezioni dall'aereo, il comandante della nave o dell'aereo è l'unico responsabile delle operazioni, tenuto conto dell'obbligo delle autorità da cui dipende di applicare il presente regolamento. Gli agenti incaricati dalla Commissione si adeguano alle norme e agli usi stabiliti dal capitanato.

6. a) La Commissione comunica immediatamente allo Stato interessato, con apposita relazione, eventuali constatazioni che gli agenti da essa incaricati abbiano effettuato circa presunte infrazioni alla normativa comunitaria di cui all'articolo 1. Lo Stato dà il dovuto seguito a tale relazione.

b) Salvo il disposto della lettera a), se nel corso della loro ispezione gli agenti incaricati dalla Commissione hanno constatato una presunta infrazione, possono informarne immediatamente le autorità competenti dello Stato interessato, affinché possano esaminare la relativa prova e svolgere le indagini supplementari necessarie in vista del seguito da riservare alla presunta infrazione.

7. Gli Stati membri cui spetta perseguire le infrazioni danno alle relazioni predisposte dalle autorità competenti di un altro Stato membro o dagli agenti incaricati dalla Commissione lo stesso valore e lo stesso seguito dato a quelle predisposte dalle proprie autorità.

TITOLO VIII

Provvedimenti da adottare in caso d'inosservanza della normativa vigente

Articolo 32

1. Le autorità competenti di uno Stato membro che abbiano constatato l'inosservanza della normativa, segnatamente a seguito di un controllo o di un'ispezione in forza del presente regolamento, promuovono un'azione amministrativa o penale contro le persone fisiche o giuridiche responsabili.

2. Le azioni promosse dalle autorità competenti degli Stati membri devono poter condurre, secondo le pertinenti disposizioni legislative nazionali, all'irrogazione di una sanzione che, oltre a privare i responsabili del vantaggio patrimoniale ricavato dall'infrazione, determini per gli stessi conseguenze finanziarie e/o economiche aventi carattere dissuasivo.

3. Fermo restando il diritto nazionale vigente, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie al conseguimento dello scopo perseguito ai sensi del paragrafo 2, prevedendo in particolare, a seconda della gravità dell'infrazione:

- la comminazione di pene pecuniarie,
- il sequestro di attrezzi e catture proibiti,
- il sequestro conservativo del natante,

- l'immobilizzazione temporanea del natante,
- la sospensione della licenza,
- il ritiro della licenza.

4. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che lo Stato membro di sbarco o di trasbordo trasferisca il perseguimento di un'infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di registrazione, d'intesa con quest'ultimo e sempreché ciò possa meglio garantire il conseguimento dello scopo perseguito ai sensi del paragrafo 2. Ogni trasferimento di questo tipo è notificato alla Commissione dallo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

Articolo 33

1. Qualora un'autorità competente constati un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3, dell'articolo 22, dell'articolo 23 o dell'articolo 24, le autorità competenti dello Stato membro di sbarco o di trasbordo promuovono un'azione contro il capitano del peschereccio interessato o contro qualsiasi persona responsabile, conformemente a quanto indicato all'articolo 32.

2. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non è lo Stato membro di registrazione e se le sue autorità competenti non promuovono l'azione penale o amministrativa o non trasferiscono il perseguimento dell'infrazione conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, i quantitativi illegalmente sbarcati o trasbordati possono essere conteggiati sul contingente assegnato allo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

I quantitativi di pesce da conteggiare sul contingente di tale Stato membro sono fissati conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, previa consultazione, da parte della Commissione, dei due Stati membri interessati e, nel caso di infrazioni alle disposizioni dell'articolo 22, dell'articolo 23 o dell'articolo 24, su richiesta dello Stato membro di registrazione.

Qualora lo Stato membro di sbarco o di trasbordo abbia esaurito il proprio contingente, si applica in quanto compatibile il disposto dell'articolo 21, paragrafo 4, considerando i quantitativi di pesce illegalmente sbarcati o trasbordati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di registrazione.

Articolo 34

1. Le autorità competenti dello Stato membro di sbarco o di trasbordo notificano senza indugio alla Commissione e allo Stato membro di bandiera o allo Stato membro di registrazione qualsiasi infrazione della normativa comunitaria di cui all'articolo 1, precisando il nome e i segni d'individuazione del peschereccio interessato, il nome del capitano e del proprietario, gli estremi dell'infrazione, le azioni penali o amministrative promosse e gli altri provvedimenti eventualmente adottati, nonché tutte le decisioni giudiziarie attinenti a tale infrazione.

2. A seguito di una decisione amministrativa o giudiziaria notificata o di un qualsiasi altro caso di constatazione di un'infrazione riportata in una relazione d'ispezione redatta dalle autorità competenti di uno Stato membro di sbarco o di trasbordo o dagli agenti incaricati dalla Commissione, lo Stato membro di bandiera o di registrazione adotta le necessarie misure di cui all'articolo 32, paragrafo 3, in vista del risultato previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo.

Lo Stato membro di bandiera o di registrazione notifica senza indugio alla Commissione il provvedimento adottato, nonché il nome e il numero esterno del peschereccio al quale detto provvedimento si applica.

Articolo 35

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri possono decidere di non concedere, di sospendere, di ridurre o di sopprimere il contributo finanziario che erogano nell'ambito della politica comune della pesca. La decisione è notificata alla Commissione e al beneficiario.

Articolo 36

Fermo il disposto dell'articolo 35, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione può decidere di non concedere, di sospendere, di ridurre o di sopprimere il contributo finanziario da essa erogato in applicazione del regolamento (CEE) n. 4028/86 e del regolamento (CEE) n. 3687/91. Siffatte misure sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 4028/86 o all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3687/91.

Articolo 37

1. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative da essi adottate per prevenire e reprimere le irregolarità.

Essi notificano annualmente l'ammontare minimo e massimo delle ammende previste per ciascun tipo di infrazione, nonché la natura delle sanzioni applicate.

2. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione i risultati delle ispezioni o dei controlli eseguiti in forza del presente regolamento, segnalando in particolare il numero e il tipo di infrazioni constatate ed il seguito a queste riservato. Ove la Commissione ne faccia richiesta, gli Stati membri le comunicano l'ammon-

tare delle ammende comminate in specifici casi di infrazione.

3. La Commissione fornisce agli Stati membri un compendio delle informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

TITOLO IX

Disposizioni generali

Articolo 38

Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento, comprendente in particolare una valutazione delle risorse tecniche ed umane utilizzate e l'indicazione dei provvedimenti che potrebbero essere prese per ovviare alle carenze constatate.

Articolo 39

Le modalità d'applicazione degli articoli da 6 a 38 del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. ...

Articolo 40

Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni nazionali in materia di controlli che vanno al di là delle prescrizioni minime in esso stabilite, purché dette disposizioni siano conformi alla normativa comunitaria e alla politica comune della pesca.

Le disposizioni nazionali di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 101/76 ⁽¹⁾.

Articolo 41

1. Il regolamento (CEE) n. 2241/87 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato in forza del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 42

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 19.